

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL  
COEFFICIENTE CORRETTIVO DI RIDUZIONE**

**Art. 1**

1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa (T.S.S.) calcolato sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione che, per la specifica categoria, sono stati utilizzati per il calcolo della predetta quota.

$$\text{Coefficiente di recupero} = Q_r / Q_p$$

**Q<sub>r</sub>** = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti avviati al recupero

**Q<sub>p</sub>** = quantità di rifiuti prodotti (Superficie x Coefficiente di produttività)

Coefficienti di riduzione da applicarsi:

<b>Coefficiente di recupero</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,3	<b>0,9</b>
Maggiore e uguale di 0,3 e Minore di 0,6	<b>0,8</b>
Maggiore e uguale di 0,6 e Minore e uguale a 1	<b>0,7</b>

3. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione suddetto, gli interessati sono tenuti a produrre all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre di ogni anno, una dichiarazione resa ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al recupero nel periodo dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti; fatta salva la facoltà degli uffici competenti, di richiedere copia dei formulari di identificazione del rifiuto e quant'altro necessario al fine della verifica di quanto dichiarato.

3. La riduzione, calcolata secondo le modalità di cui al comma 1, verrà applicata nell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione prevista al comma precedente. .

## Art. 2

1. Si applicano i coefficienti di riduzione sotto elencati per le aziende che dimostrino di aver effettuato degli investimenti mirati all'adozione di sistemi tecnologici od organizzativi rivolti direttamente alla riduzione dei rifiuti prodotti o alla raccolta differenziata, ad esclusione dei servizi forniti direttamente dalla concessionaria del servizio di smaltimento:

<b>ENTITA' DELL'INVESTIMENTO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Inferiore a 20 milioni	<b>0,7</b>
Tra 20 milioni e 50 milioni	<b>0,6</b>
Superiore a 50 milioni	<b>0,5</b>

2. Il coefficiente correttivo di riduzione andrà a moltiplicare esclusivamente la tariffa relativa alla categoria corrispondente alla superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola i rifiuti assimilabili di cui all'articolo 1.

3. Il coefficiente correttivo di riduzione verrà applicato su domanda dell'interessato, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avrà decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro il termine del 20 gennaio.

4. Il coefficiente correttivo verrà applicato per un unico anno solare.

*Vedi modello dichiarazione allegato*

